

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

*approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 61 del 30 gennaio 2012
e successivamente modificato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 119 del 01 dicembre 2015*

Indice

- Art. 1. (Generalità)
- Art. 2. (Titoli di accesso)
- Art. 3. (Competenze di accesso e loro verifica)
- Art. 4. (Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)
- Art. 5. (Curricula e piani di studio)
- Art. 6. (Obiettivi formativi)
- Art. 7. (Programmazione didattica)
- Art. 8. (Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)
- Art. 9. (Propedeuticità e sbarramenti)
- Art. 10. (Tipologie delle forme didattiche)
- Art. 11. (Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)
- Art. 12. (Commissioni per gli esami)
- Art. 13. (Commissione per la prova finale)
- Art. 14. (Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo)
- Art. 15. (Obblighi di frequenza e deroghe)
- Art. 16. (Studenti a tempo parziale)
- Art. 17. (Modalità di riconoscimento dei crediti)
- Art. 18. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
- Art. 19. (Lingua comunitaria)

Art. 1

(Generalità)

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Accademico, è redatto in conformità all'articolo 17 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Perugia approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

(Titoli di accesso)

TRIENNIO

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.

2. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di maturità che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova finale.
3. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del medesimo diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.).

BIENNIO

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) coloro che siano in possesso di un diploma del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - b) coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati.
 - d) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente purchè coerente con l'indirizzo prescelto
 - e) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
2. Gli studenti interni diplomandi del Vecchio Ordinamento e del Triennio che prevedono di sostenere la prova finale entro l'ultima sessione di esami (invernale), possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio Specialistico, fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Vecchio Ordinamento o il Diploma Accademico di primo livello.
3. Nel caso che lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami (invernale), non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.
4. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una “dichiarazione di valore in loco” dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

Art. 3

(Competenze di accesso e loro verifica)

5. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di un'esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze tecniche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. (REG. DID. Art. 24 comma 3 Ammissione ai Corsi di Studio)
6. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono stabilite nella **Tabella “A”** allegata al presente regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)
7. L'esame di ammissione per il Triennio e quello per il Biennio sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
8. L'esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello ed è articolato in prove teorico pratiche da sostenersi davanti ad una commissione.
9. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento di

identità, il proprio curriculum dettagliato e il programma specifico che intende eseguire.

10. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale.
11. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: “idoneo”, “idoneo con debiti formativi”, “non idoneo”. Per i candidati riconosciuti “idonei con debiti formativi” le competenti Strutture Didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi e stabiliscono le modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce impedimento al proseguimento della carriera. (REG. DID. Art. 25 Debiti e ammissione condizionata)
12. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico. (REG. DID. Art. 25 Debiti e ammissione condizionata)
13. Il Conservatorio provvede ad istituire corsi per l'assolvimento dei debiti formativi eventualmente attribuiti agli studenti.

Art. 4

(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Se al termine del Triennio o del Biennio Specialistico lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di “fuori corso”.

Art. 5

(Curricula e piani di studio)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)
2. I curricula dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono descritti nell'allegata **Tabella “B”** al presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio);
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)
4. E' consentito anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste dai piani di studio degli ordinamenti didattici nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle Strutture Didattiche delle modifiche richieste dallo studente. (REG. DID. Art. 21 Propedeuticità e sbarramenti)
5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica secondo i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)
6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica, tenuto

conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

7. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

Art. 6

(Obiettivi formativi)

1. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono descritti nell'allegata **Tabella “B”** al presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)

Art. 7

(Programmazione didattica)

1. Calendario e durata dell'anno accademico:
 - a) Il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 31 ottobre per l'anno accademico successivo.
 - b) L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)

Art. 8

(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello risultante nell'allegata **Tabella “C”** al presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)
2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dalle Strutture Didattiche entro il mese di ottobre.
3. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico entro il mese di ottobre.

Art. 9
(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti. (REG. DID. Art. 21 Propedeuticità e sbarramenti)
2. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica. (REG. DID. Art. 21 Propedeuticità e sbarramenti)
3. Le propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella “C”** al presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)

Art. 10
(Tipologie delle forme didattiche)

1. Le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa sono indicate alla **Tabella “B”** allegata al presente regolamento. (REG. DID. Art. 20 Tipologia delle forme didattiche)
2. L'elenco delle tipologie didattiche di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella “B”** del presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)

Art. 11
(Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo a conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite, sono assunte dalle Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
4. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le Strutture Didattiche potranno prevedere una unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

5. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
7. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio, la cui valutazione è effettuata dalla Struttura Didattica competente. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
9. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
10. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
11. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
12. Gli esami sostenuti nel periodo dal 15 settembre a fine febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
13. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)
14. Le sessioni d'esame sono tre: estiva, autunnale, invernale; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)
15. Nei programmi d'esame non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami della stessa disciplina.

Art. 12

(Commissioni per gli esami)

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi. Per competenza funzionale, il Presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame. (REG. DID. Art. 5 Commissioni per gli esami di profitto)
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche

esperti esterni della materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Direttore. Qualora il Direttore o suo delegato faccia parte della commissione ne assume la Presidenza. (REG. DID. Art. 5 Commissioni per gli esami di profitto)

3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione. (REG. DID. Art. 5 Commissioni per gli esami di profitto)

Art. 13

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari. (REG. DID. Art. 6 Commissioni per la prova finale)
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione. (REG. DID. Art. 6 Commissioni per la prova finale)
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione. (REG. DID. Art. 6 Commissioni per la prova finale)

Art. 14

(Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. (REG. DID. Art. 23 Conseguimento del titolo di studio e prova finale)
2. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 6 punti da aggiungere alla media ponderata espressa in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi. L'attribuzione della lode deve essere approvata all'unanimità dalla commissione. La commissione, nel caso abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la “menzione d'onore”.
3. I termini ultimi di presentazione della domanda di ammissione alla prova finale sono i seguenti:
sessione estiva: 15 maggio
sessione autunnale: 15 settembre
sessione invernale: 15 dicembre
Gli studenti che non avranno presentato la domanda in tempo utile saranno assegnati alla sessione successiva.
Il programma di esecuzione deve essere consegnato all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale; eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal giorno della prova finale.
4. Le prove finali si svolgono secondo le seguenti modalità:
Per il diploma accademico di I livello: l'elaborato scritto è facoltativo; lo studente e il docente relatore potranno scegliere di limitare la prova finale alla sola prova pratica,

seguendo le relative indicazioni delle strutture didattiche competenti.

Per il diploma accademico di II livello: l'elaborato scritto è obbligatorio; lo studente può chiederne l'esonero con una richiesta motivata indirizzandola al Consiglio Accademico e consegnandola entro 90 giorni dalla data di inizio della sessione di Diploma. Il Consiglio Accademico si pronuncerà in merito all'accoglimento della richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione dell'istanza.

5. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.
6. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
7. È facoltà dello studente scegliere il relatore ed un eventuale correlatore per la prova finale; è di competenza della Direzione la designazione del contro relatore.
8. L'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di tre copie. È obbligatorio aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi entro la sessione precedente a quella in cui si intende sostenere l'esame finale, salvo apposita richiesta motivata da presentarsi in Consiglio Accademico.
9. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)

Art. 15

(Obblighi di frequenza e deroghe)

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all'80 % delle ore di lezione previste per la medesima. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)
2. L'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
3. Per gli studenti lavoratori, ove non beneficiari dei permessi per diritto allo studio (150 ore), l'obbligo di frequenza può essere ridotto fino al 50% delle lezioni relative a ciascuna disciplina, previa documentata richiesta da presentare all'inizio dell'Anno Accademico. In caso di accoglimento della richiesta medesima gli interessati dovranno tuttavia integrare i programmi di studio e d'esame d'intesa con i rispettivi Docenti.
4. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.
5. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente secondo le seguenti modalità: numero delle ore previste per la disciplina diviso il numero dei crediti relativi alla stessa; il risultato ottenuto moltiplicato per il numero di crediti da conseguire determina il numero di ore di frequenza residua.

Art. 16

(Studenti a tempo parziale)

1. Nel caso in cui i docenti che afferiscono alle Strutture Didattiche approvino deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti. **(REG. DID. Art. 20 comma 4 Tipologia delle forme didattiche)**

Art. 17

(Modalità di riconoscimento dei crediti)

1. Il riconoscimento crediti è effettuato dalle Strutture Didattiche competenti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.**(REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti) .**
3. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione. **(REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti)**
4. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le Strutture Didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente **(REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti)** sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero di crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.
5. Il Conservatorio, secondo criteri predeterminati dalle Strutture Didattiche competenti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione. **(REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti)**
6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico. **(REG. DID. Art. 31 Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)**
7. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti. **(REG. DID. Art. 31 Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)**
8. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nel Conservatorio, le Strutture Didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e

- l'eventuale debito formativo da assolvere. (REG. DID. Art. 33 Trasferimenti)
9. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione. (REG. DID. Art. 33 Trasferimenti)
 10. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio. (REG. DID. Art. 34 Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)
 11. La Struttura Didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato. (REG. DID. Art. 34 Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)
 12. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

Art. 18

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni. (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.). (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
3. I periodi di studio (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero) trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea (ECTS) e (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero. (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero. (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

"Francesco Morlacchi"

Istituzione di Alta Cultura

della prosecuzione degli studi. (REG. DID. Art. 36 Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente. (REG. DID. Art. 36 Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

Art. 19

(Lingua comunitaria)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea. (REG. DID. Art. 30 Lingua comunitaria)
2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito. (REG. DID. Art. 30 Lingua comunitaria)
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle Strutture Didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio. (REG. DID. Art. 30 Lingua comunitaria)
4. Per il Triennio e' obbligatoria un'annualità di una lingua straniera della Comunità Europea. L'esame da sostenere e' di livello B1 del “Quadro di Riferimento Europeo”.
5. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti relativi alla conoscenza di altre lingue straniere della Comunità Europea, relativi ad esami o test già sostenuti presso Istituzioni di pari livello o superiore.
6. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana. In caso di non idoneità hanno l'obbligo di frequentare un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello “B1” del “Quadro di riferimento europeo”.